

**REGIONE PUGLIA**  
**Commissario Delegato per l'emergenza**  
**ambientale**  
**Presidente della Regione**


**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**PUGLIA**



## INDICE

## PREMESSE

<b>Capo I: Disposizioni generali .....</b>	<b>7</b>
Art. 1 Oggetto della convenzione.....	7
Art. 2 Adempimenti preliminari .....	7
Art. 3 Definizione dell'affidamento .....	7
Art. 4 Decorrenza e durata della Convenzione.....	8
Art. 5 Responsabilità del Gestore.....	8
Art. 6 Inventario dei beni affidati al Gestore.....	9
Art. 7 Opere, impianti e canalizzazioni.....	9
Art. 8 Assunzione in gestione di servizi pubblici ritenuti compatibili con il S.I.I. ...	10
<b>Capo II: Oneri a carico del S.I.I.....</b>	<b>11</b>
Art. 9 Assunzione del personale .....	11
Art. 10 Canone di concessione.....	11
<b>Capo III Programma degli interventi .....</b>	<b>12</b>
Art. 11 Programma degli Interventi e Piano di Ambito .....	12
Art. 12 Varianti al programma degli interventi .....	12
<b>Capo IV: Livelli e qualità del S.I.I.....</b>	<b>14</b>
Art. 13 Livelli di qualità del prodotto e del servizio .....	14
Art. 14 Carta del Servizio .....	14
Art. 15 Regolamento del S.I.I. ....	14
Art. 16 Manuale della Sicurezza.....	15
Art. 17 Sistema della qualità e relativo Manuale .....	15
Art. 18 Piano di emergenza.....	15
Art. 19 Piano di ricerca e riduzione delle perdite .....	15
Art. 20 Piano di gestione delle interruzioni del servizio .....	15
<b>Capo V: Tariffa del S.I.I. ....</b>	<b>16</b>
Art. 21 Tariffa del servizio.....	16
Art. 22 Articolazione della tariffa.....	16
Art. 23 Revisione tariffaria .....	18
Art. 24 Spese di allacciamento .....	18
<b>Capo VI: Controllo .....</b>	<b>19</b>
Art. 25 Controllo da parte dell'Autorità di Ambito.....	19
Art. 26 Obblighi del Gestore .....	19
Art. 27 Comunicazione dati sul servizio .....	20
<b>Capo VII: Esecuzione e termine della convenzione .....</b>	<b>21</b>
Art. 28 Divieto di subconcessione.....	21
Art. 29 Restituzione delle opere e canalizzazioni .....	21
<b>Capo VIII: Garanzie, sanzioni e contenzioso.....</b>	<b>22</b>
Art. 30 Cauzione e sanzioni pecuniarie.....	22
Art. 31 Sostituzione provvisoria.....	22
Art. 32 Penalità.....	23
Art. 33 Risoluzione.....	23



---

Art. 34 Clausola compromissoria.....	24
Art. 35 Elezione di domicilio .....	24
<b>Capo.IX: Disposizioni finali.....</b>	<b>25</b>
Art. 36 Disposizione fiscale.....	25
Art. 37 Documenti allegati .....	25



## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L' anno duemiladue il giorno trenta del mese di settembre (30/09/2002) alle ore. ~~21,00~~. in Bari, presso gli Uffici del Presidente della Regione-Commissario Delegato per l' emergenza ambientale nella Regione Puglia, alla Via Lungomare Nazario Sauro, n.31,

TRA


Il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia, ai sensi e con i poteri dell'O.M. n.3184/2002, Dott. Raffaele Fitto, domiciliato per la carica in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro, n. 31, da una parte

E

L' Acquedotto Pugliese S.p.A. , con sede legale in Bari alla via Cognetti n.36, C.F. n.00347000721, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore, Amministratore Unico Dott. Francesco Divella , dall' altra

PREMESSO

- Che l'Ordinanza 22 marzo 2002, n.3184, di seguito Ord. n.3184/02, del Ministro dell' Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, ha attribuito al Commissario Delegato, Presidente della Regione Puglia, il compito di provvedere, ai sensi della L.5 gennaio 1994, n.36, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato nonché di predisporre il piano tecnico-finanziario di cui all'art.11, comma 3, della L. n. 36/94;
- Che nella suddetta ordinanza è previsto che il Commissario delegato possa esercitare i suoi poteri con deroga, tra gli altri, agli artt. 4, 10, 11, 13 e 20 della L. n. 36/94 e della legge regionale della Puglia n. 28 del 6 settembre 1999;
- Che ai sensi della stessa Ordinanza il Commissario Delegato dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di acquedotto, fognatura, collettamento depurazione e riutilizzo nella Regione Puglia, attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti, avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari;
- Che la L. n.36/1994 ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito, all'art.4 comma 1 lett. f), il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Che il 5 agosto 1999 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.17 della L. n.36/94.



- Che il D. Lgs. 11 maggio, n.141 e s.m.i., di seguito D. Lgs. n.141/99, che ha trasformato l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni ( di seguito A.Q.P. S.p.A.), affidando alla stessa, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'Ente dalla normativa riguardante l'Ente medesimo, nonché la gestione del ciclo integrato delle acque;
- Che AQP S.p.A. effettivamente, senza soluzione di continuità, gestisce il servizio idrico integrato per la quasi totalità dei comuni della Regione Puglia;
- Che la L.R. del 6 settembre 1999, n. 28 e s.m.i., di seguito L.R. 28/99, ha delimitato il territorio della Regione Puglia in un unico Ambito Territoriale Ottimale, definito A.T.O. Puglia, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico al servizio della Regione e della gestione unitaria esistente, anche ai sensi del D.Lgs. n. 141 del 1999;
- Che la stessa L. R. n. 28 del 1999, che all'art. 16 richiama la specificità dell'ATO unico e la gestione del S.I.I. da parte dell'AQP S.p.A., ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 141 del 1999;
- Che la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 25 comma 4 ha disposto il trasferimento definitivo delle azioni di AQP S.p.A. alle Regioni Puglia e Basilicata, nonché ha previsto la dismissione delle partecipazioni azionarie con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia;
- Che l' Ordinanza n. 3188 del 22/03/2002 del Ministro dell' Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, ha dettato le disposizioni urgenti per fronteggiare l' emergenza nel settore dell' approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia, attribuendo al Commissario delegato il compito di predisporre un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica e di attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi;
- Che il programma straordinario per il riutilizzo delle acque reflue depurate è stato predisposto dal Commissario Delegato, ai sensi dell' art. 7, co.5, dell' Ordinanza 3184/02;
- Che con il Decreto C.D. n. 191 del 13/06/2002 è stato approvato il Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela delle acque;
- Che con il Decreto C.D. n. 195 del 18/06/2002 è stato approvato il Piano degli interventi nel settore fognario e depurativo comprendente il programma stralcio degli interventi urgenti di cui all' art. 141, co.4, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- Che il Commissario Delegato, ai sensi dell' Ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002 ha predisposto il programma degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica;
- Che l'Autorità d'Ambito, di cui alla L.R. n.28/99, non risulta ancora costituita;
- Che l'Accordo di Programma richiamato è in corso di attuazione;
- Che la grave emergenza socio-economico-ambientale dichiarata con D.P.C.M. del 21 dicembre 2001, nonché quella idrica prodottesi nella regione Puglia, rendono





improcrastinabile procedere con urgenza all'avvio dell'attuazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'Ord. n. 3184/02;

- Che a tal fine è stato predisposto il programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dalle connesse modalità gestionali ed organizzative (Piano d'Ambito) per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L. n. 36 del 1994, così come indicato anche dall'Ord. n. 3184/02, che ha indicato procedure e modalità, le risorse disponibili, anche su base pluriennale, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa, con lo stesso atto determinata, a seguito della ricognizione delle opere per l'esercizio del servizio effettuata in virtù della stessa ordinanza n. 3184/02;
- Che l'adozione del Piano d'Ambito rende necessario e vincolante per il gestore adeguare allo stesso le procedure e le modalità di gestione e la realizzazione degli interventi ivi previsti, e pertanto, nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito, è assolutamente necessario ed urgente regolare, in conformità ai criteri ed agli indirizzi per la gestione del servizio, l'attività del gestore, anche quanto all'osservanza del Piano d'Ambito ed alle forme di controllo, con conseguente sottoscrizione della convenzione;
- Che la Convenzione con il soggetto gestore è propedeutica anche al migliore utilizzo ed alla gestione, nonché all'attivazione, delle risorse comunitarie e nazionali e per l'avvio delle procedure necessarie per attivare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dal Piano d'Ambito e la cui realizzazione è urgente ed indifferibile per il superamento della fase di emergenza;
- Che con Decreto Commissariale del 30.09.2002 n. 294 è stato adottato il piano tecnico-finanziario di cui all'art.11, comma 3, della L. n.36/94, di seguito Piano d'Ambito (P. d'A.);
- Che con Decreto Commissariale del 30.09.2002 n. 295 è stato adottato lo schema di convenzione e relativo disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 28/99;
- Che con il presente atto di convenzione e disciplinare allegato vengono definiti i rapporti inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. - Puglia, di cui all'art. 8 L.R. n. 28/99, con salvezza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



## Capo I: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto della convenzione


1. Il presente atto definisce i rapporti inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) dell'A.T.O. - Puglia, di cui all'art. 8 L.R. n. 28/99, a cui provvede fino al 31 dicembre 2018 l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 141/99 e della L.R. n. 28/99. L'Acquedotto Pugliese S.p.A. (in prosieguo denominato Gestore) accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, ivi obbligandosi per gli effetti al puntuale rispetto ed all'attuazione di quanto disposto con il Piano d'Ambito.
2. Sono ammesse eventuali modifiche e/o integrazioni al presente atto, nel rispetto della normativa vigente, che si rendano necessarie in conseguenza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione.
3. Fino alla costituzione dell'Autorità d'Ambito le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla presente convenzione sono esercitati dal Commissario Delegato e, per quanto di competenza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dalla Regione Puglia e dalle altre Autorità competenti.

### Art. 2 Adempimenti preliminari

1. Il Gestore, ai fini anche di quanto stabilito dalla presente convenzione, dovrà istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, apposita contabilità separata delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative al S.I.I. dell'A.T.O.-Puglia, così come rivenienti dal proprio bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002.

### Art. 3 Definizione dell'affidamento

1. Il Gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 141/99 e dalla L.R. 28/99, provvede alla gestione del servizio di cui alla presente convenzione utilizzando i beni e le opere afferenti tale servizio, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. Il Gestore prosegue altresì nella gestione, nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Puglia e la Basilicata nonché della definizione, ai sensi dell'art. 17 della L.36/94, degli ulteriori Accordi di Programma con altre regioni, degli acquedotti, delle



opere e degli impianti idrici ad uso potabile destinati all'approvvigionamento esclusivo e/o prioritario della Puglia già in gestione allo stesso.

3. Non sono oggetto della presente convenzione i seguenti servizi:

- a. Servizio di fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- b. Servizio di acquedotto per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente;
- c. Servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume prelevato o scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi.

#### Art. 4 Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e la sua durata è fissata, ai sensi del D.Lgs. n.141/99, fino al 31 dicembre 2018. Entro sei mesi dalla data di costituzione dell' Autorità d' ambito, su iniziativa di una delle parti, la convenzione può essere oggetto di adeguamento in applicazione del vigente Piano d' Ambito nel rispetto della convenzione tipo e delle vigenti disposizioni normative.



2. Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del S.I.I. oltre il termine della presente convenzione, fino alla formale consegna delle opere e degli impianti ad altro Gestore indicato dall' Autorità, alle condizioni di cui alla presente convenzione, fermo restando che l' Autorità dovrà tenere indenne il Gestore di tutti i costi compresi gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione e non coperti dalla tariffa vigente.

#### Art. 5 Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

2. Il Gestore, nell'espletamento del S.I.I., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti titolari, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.






4. Il Gestore terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'Ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del S.I.I..
5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e di recepimento di esse nell'ordinamento italiano in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
6. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs.626/1994 e al D.Lgs.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **Art. 6 Inventario dei beni affidati al Gestore**

1. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni in gestione entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto, sulla base delle Linee Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista dall'art. 32 presente convenzione. Nei tre mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.
2. Il Gestore provvede alla definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche, degli acquedotti, delle opere e degli impianti idrici di competenza regionale ai sensi dell'art.9 della L.R. n.28/1999, affidati e/o affidabili in uso all'Autorità ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

#### **Art. 7 Opere, impianti e canalizzazioni**

1. I beni e le opere gestite dai soggetti di cui all'art.10, comma 1 della legge n.36/94 sono consegnati al Gestore su richiesta degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Gli oneri di gestione di dette opere saranno a carico del Gestore a decorrere dalla data di consegna.
2. Le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici realizzate dagli enti locali ricadenti nell'A.T.O.Puglia, sono affidate in gestione, previa convenzione, al Gestore in conformità con quanto previsto dall'art. 16 L.n. 36/94.



3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche e in materia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.

4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano d'Ambito. L'utilizzazione a fini diversi è subordinata all'autorizzazione specifica del titolare del bene.

### **Art. 8 Assunzione in gestione di servizi pubblici ritenuti compatibili con il S.I.I.**

1. Il Gestore ai sensi dell'art.12, commi 4 e 5 della L. n.36/94, può assumere la gestione di altri servizi pubblici, non oggetto della presente convenzione, purchè l'assunzione in gestione di nuovi servizi non comporti oneri a carico della gestione del S.I.I.



## Capo II: Oneri a carico del S.I.I.

### Art. 9 Assunzione del personale

1. Il Gestore, nell'ambito delle procedure di subentro di cui all'art.7, individua nominativamente il personale che si impegna ad assumere, a decorrere dalla data di subentro, nei limiti delle dotazioni di organico previste nel P. d'A. e previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento.



2. Nell'individuazione del personale da trasferire, dovranno essere seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art. 12 comma 3 della L.36/1994:

- si procede al trasferimento del personale che risultava al momento della predisposizione del P. d' A. dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito esclusivamente al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'ATO Puglia e che si trovava in tale situazione anche al 31.12.1992;
- a seguito della verifica dei limiti di dotazioni di organico di cui al comma 1, si procede all' eventuale trasferimento del personale che, pur essendo entrato in servizio dopo il 31.12.1992 risultava al momento dell'approvazione del Piano di Ambito dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali e adibito esclusivamente al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'ATO Puglia.

### Art. 10 Canone di concessione

1. Il Gestore, si impegna a corrispondere il canone di concessione secondo quanto previsto dal P. d'A. a seguito di specifica disposizione integrativa predisposta dall'Autorità, con esclusione di ogni efficacia retroattiva. A seguito di modifica del P.d'A. l'Autorità potrà imporre al Gestore il canone di concessione.

2. Il gestore è tenuto a rimborsare all'Autorità le spese di funzionamento della stessa nella misura indicata nel P. d'A.. La corresponsione in favore dell'Autorità delle somme di cui al presente comma avverrà in due rate semestrali anticipate di pari importo.




## Capo III Programma degli interventi

### Art. 11 Programma degli Interventi e Piano di Ambito


1. Il Gestore da atto che il P.d' A. è predisposto coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi ed alle modalità del servizio e che le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. sono utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
2. Il Gestore si impegna ad attuare tutto quanto previsto dal P.d' A. per la durata del servizio oggetto della presente convenzione. In particolare, con riferimento a quanto previsto dal P. d' A., si impegna a realizzare il Programma degli Interventi in ragione delle previsioni del Piano Tecnico-Economico-Finanziario, ad operare secondo il modello gestionale ed organizzativo indicato, a conseguire il livello del servizio e ad applicare la tariffa.
3. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano. All'uopo il Gestore predispone un Piano Operativo Triennale (POT) da sottoporre all'autorizzazione dell'Autorità in conformità a quanto stabilito nell'allegato Disciplinare Tecnico.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del P. d' A., si applicano le penalizzazioni previste dalla presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato.
5. Per gli interventi non previsti nel P. d' A., che i Comuni intendono realizzare direttamente nel corso dell'affidamento della gestione, si applica l'art.16 della L.36/1994.

### Art. 12 Varianti al programma degli interventi

1. Il Programma degli interventi potrà essere variato dall'Autorità per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità d'intesa con il Gestore definisce la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario (alle P. tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi) e i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore, in sede di aggiornamento del P. d' A., dovrà proporre tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. capaci di produrre riduzioni della tariffa.



3. Il Gestore può presentare all'Autorità, per l'acquisizione della relativa autorizzazione, domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Il Gestore, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito, può apportare varianti al modello gestionale garantendo, comunque, i livelli di servizio previsti nel P. d'A..



## Capo IV: Livelli e qualità del S.I.I.

### Art. 13 Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del servizio ed i relativi tempi per il loro raggiungimento e/o mantenimento garantiti dal Gestore sono stabiliti dal Disciplinare Tecnico e nel P. d'A..
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio, per cause imputabili al Gestore, si applicano le penalizzazioni previste dalla presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico e nei successivi atti che l'Autorità potrà adottare ai sensi della presente convenzione.

### Art. 14 Carta del Servizio

1. La tutela degli interessi degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 in coerenza con quanto previsto dal P. d'A..
2. Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve adottare la Carta del S.I.I., sottoponendola alla preventiva approvazione dell'Autorità.
3. Fino all'adozione della Carta del Servizio resta in vigore, a garanzia degli interessi dell'utenza, la vigente Carta già adottata dallo stesso Gestore.

### Art. 15 Regolamento del S.I.I.

1. Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve adottare il Regolamento del S.I.I., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità.
2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del S.I.I. resta in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, il Regolamento già adottato dallo stesso Gestore.



## **Art. 16 Manuale della Sicurezza**

1. Il Gestore, ove necessario, adegua il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.626/1994 e successive disposizioni legislative.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.494/1996 e successive modificazioni e integrazioni e dalla normativa in materia.

## **Art. 17 Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Al Gestore è prescritto un termine di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore.
2. Entro i successivi 24 mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da apposito Ente certificatore.

## **Art. 18 Piano di emergenza**

1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 19 Piano di ricerca e riduzione delle perdite**

1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del D.M. n.99/1997, di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, in coerenza con quanto previsto nel P. d'A..

## **Art. 20 Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità.




## Capo V: Tariffa del S.I.I.

### Art. 21 Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata dal Gestore.
2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media, come stabilita nel P. d' A., e la relativa articolazione sono determinate in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 36/1994.
3. Il Gestore prende atto, altresì, che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo.
4. Fino al 31 dicembre 2002 continua ad applicarsi la tariffa vigente. Successivamente a tale data la tariffa sarà quella determinata nell'allegato P. d' A..
5. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.
6. La fornitura di acqua all'ingrosso a subdistributori non rientra nel computo della tariffa dell'A.T.O. Unico di Puglia. Il relativo servizio di fornitura e la relativa tariffa, salva diversa disciplina riveniente dalla definizione degli Accordi di Programma di cui all'art.17 della L. n.36/94, sono comunque disciplinati nel Regolamento del S.I.I..

### Art. 22 Articolazione della tariffa

1. La tariffa reale media, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della L. n.36/94 e dal DM del 1 agosto 1996, è articolata secondo il modulario allegato alla presente convenzione.
2. Il Gestore entro il 30 novembre di ogni anno determina l'articolazione della tariffa per l'anno successivo, ed entro il 31 dicembre trasmette all'Autorità il modulario di cui al comma precedente nonché lo stesso modulario in cui sono consuntivati i volumi e i programmi relativi all'anno in corso, sulla base degli ultimi dati utili disponibili e riferiti all'intero anno. Entro il 31 dicembre il Gestore provvede, inoltre, ad inviare la nuova articolazione tariffaria al B.U.R. per la pubblicazione.
3. L'articolazione tiene conto della tariffa reale media, dei volumi fatturabili per acquedotto, fognatura e depurazione previsti, per l'anno di riferimento, nel P. d'A. nonché





dell'articolazione della tariffa e della distribuzione reale (in termini percentuale) dei volumi fatturati per singola fascia di consumo dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. La nuova articolazione tariffaria non può prevedere, per il servizio di acquedotto, incrementi della tariffa relativa alla fascia agevolata dell'uso domestico maggiori, in valori assoluti, rispetto alle rimanenti fasce. Viceversa nel caso di decrementi della tariffa questi non possono essere minori, in valore percentuale, rispetto a quelli delle altre fasce. Inoltre, non sono consentiti incrementi o decrementi delle tariffe relative alle quote fisse in misura maggiore o minore rispetto all'incremento o decremento percentuale della tariffa reale media.

5. L'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2 può richiedere al Gestore ulteriori chiarimenti. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti di cui al comma 2 o ulteriori trenta giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti senza che l'Autorità contesti al Gestore la nuova articolazione tariffaria la stessa è da ritenersi approvata. Diversamente ove l'Autorità contesti motivatamente al Gestore la non conformità dell'articolazione della tariffa a quanto disposto dalla presente Convenzione, il Gestore è tenuto entro i successivi trenta giorni a rideterminare l'articolazione tariffaria secondo le disposizione dell'Autorità e ad inviare al B.U.R. gli atti di rettifica. E' fatto salvo il diritto del Gestore di impugnare la determinazione dell'Autorità d'avanti l'autorità giudiziaria competente. In ogni caso, fino alla data di approvazione della nuova articolazione tariffaria, rimane vigente, ai fini dell'applicazione nei confronti degli utenti, quella precedente, senza possibilità di applicazione retroattiva.

6. Per il primo anno l'articolazione della tariffa è quella allegata alla presente convenzione. In particolare la tariffa per il servizio di acquedotto è composta da una quota fissa e da una variabile commisurata ai volumi effettivamente consumati. La quota fissa è applicata, per le utenze domestiche, ad ogni Unità Immobiliare allacciata, mentre, per le restanti utenze in ragione del numero dei Moduli contrattuali. Detta quota variabile è articolata per fasce di consumo in ragione dei Moduli contrattuali. La tariffa per il servizio di fognatura è anch'essa composta da una quota fissa e da una variabile commisurata al 100% dei volumi d'acqua prelevati dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte. La quota fissa di fognatura è applicata in modo identico a quella di acquedotto. La tariffa per il servizio di depurazione è composta da una sola quota variabile commisurata ai volumi registrati per il servizio di fognatura. La tariffa per il servizio di depurazione applicata alle utenze industriali non può essere inferiore a quella applicata alle utenze domestiche. Infine, per il primo anno di applicazione della tariffa vengono presi come Moduli contrattuali i valori stabiliti nel vigente Regolamento del S.I.I. ossia quelli previsti per impegni contrattuali.

7. Entro il 31 dicembre 2003 il Gestore predisporre un piano tecnico-economico finanziario finalizzato all'attuazione delle norme di cui al comma 7 dell'art.13 e commi 4 e 4bis dell'art.14 della legge n.36/94 da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il piano dovrà contemplare oltre alla realizzazione delle eventuali opere anche una nuova proposta di articolazione della tariffa.




## Art. 23 Revisione tariffaria

1. Ogni modifica del P. d'A., rilevante ai fini della determinazione della tariffa d'ambito, in coerenza con quanto previsto con le vigenti disposizioni, comporterà la revisione della tariffa stessa, secondo le modalità ordinariamente stabilite con il precedente Art. 22.
2. A seguito della definizione della tariffa di acquisto dell'acqua all'ingrosso, si procederà alla revisione della tariffa d'ambito, tenendo anche conto di eventuali sopravvenienze passive conseguenti ad un'eventuale retrottività nell'applicazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso rispetto alla data di applicazione della tariffa d'ambito.
3. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria, perseguendo, comunque, l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
4. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità potrà procedere alla revisione della tariffa d'ambito in ragione della verifica dei miglioramenti di efficienza raggiunti dal Gestore, della verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto a quella articolata, del raggiungimento dei traguardi dei livelli di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.
5. L'Autorità, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art.8 del Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 di approvazione del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del S.I.I..

## Art. 24 Spese di allacciamento

1. Il Gestore ha il diritto esclusivo di provvedere alla realizzazione delle opere di allacciamento degli immobili alle reti idriche e di fognatura così come specificato nel disciplinare.
2. Le spese di allacciamento, così come stabilite nel Regolamento del S.I.I., non rientrano nel computo della tariffa d'ambito e pertanto restano a carico dei soggetti richiedenti allacciamento alle reti.



## Capo VI: Controllo

### Art. 25 Controllo da parte dell'Autorità di Ambito

1. L'Autorità controlla l'esercizio del S.I.I. da parte del Gestore al fine di:
  - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.;
  - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
  - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Il disciplinare definisce gli standard tecnici, le variabili tecniche e gli standard organizzativi prevedendo le procedure di controllo da svolgere sulla puntuale e corretta attuazione del P. d' A. nonché determina i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'Art. 32, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo Art.27, nonché le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi.
3. Le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione, di cui all'allegato Disciplinare Tecnico, potranno essere modificate e/o integrate dall'Autorità. Alla Regione Puglia deve essere consentito l'accesso alle informazioni e ai dati rilevanti della gestione del servizio, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni.

### Art. 26 Obblighi del Gestore


1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art.9 del DM 1 agosto 1996, di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.
2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
3. Per permettere l'applicazione del Metodo Normalizzato, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione del S.I.I. trasmettendolo all'Autorità entro il mese successivo. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs.9 aprile 1991 n. 127.
4. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto entro tempi brevi, di norma non inferiori a 30 giorni, di tutti gli



accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

## Art. 27 Comunicazione dati sul servizio

1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di Ambito i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione.
2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati sono specificati nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione. Il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui al successivo Art. 32.
3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.



## Capo VII: Esecuzione e termine della convenzione

### Art. 28 Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

### Art. 29 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione tutte le opere e attrezzature affidate al Gestore e quelle realizzate a spese dell'Autorità o dagli Enti locali e parimenti affidate in gestione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, così come disposto dall'art. 11 comma 2 lett. h) della legge n. 36/1994.

2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento in cui cessa la gestione, è effettuata sulla base dei criteri di cui all'Art.113, comma 9 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Il nuovo gestore provvederà al pagamento in favore del Gestore del valore residuo dei beni, calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, entro tre mesi dall'aggiudicazione del servizio e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore, corrispondendo gli eventuali interessi dal momento dell'aggiudicazione a quello del pagamento effettivo nella misura del tasso di sconto in quel momento applicabile. Il nuovo gestore, inoltre, sarà obbligato a prestare idonea garanzia per il pagamento dell'indennizzo. L'Autorità potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione e il relativo bando di gara dovrà prevedere gli obblighi del nuovo gestore in ordine al pagamento dell'indennizzo e alle relative garanzie.



## Capo VIII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

### Art. 30 Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'Autorità d'Ambito, il Gestore si impegna a costituire un deposito cauzionale di Euro 100.000 (centomila euro) mediante versamento su un deposito vincolato intestato all'Autorità d'Ambito a garanzia dell'adempimento degli obblighi del Gestore previsti dalla convenzione, compreso quanto previsto dall' Art. 10.
2. Da detta cauzione l'Autorità potrà eventualmente prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità.
4. Il Gestore entro trentasei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma, a garanzia della buona esecuzione del servizio sarà tenuto a prestare cauzione in favore dell'Autorità. Tale cauzione sarà pari al 3 % (tre per cento) della media calcolata sull' ultimo triennio del ricavo annuo relativo alla gestione del S.I.I. nell' A.T.O.-Puglia. La cauzione potrà essere costituita da fidejussione bancaria che dovrà prevedere esplicitamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore, e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta dell' Autorità.
5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.

### Art. 31 Sostituzione provvisoria

1. Qualora il Gestore non adempiesse agli obblighi previsti nella presente convenzione e gli inadempimenti fossero di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti all'erogazione del servizio è facoltà dell'Autorità di provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività richieste.
2. Le spese delle attività così eseguite, confrontabili con i prezzi di mercato, le penalità previste ed il risarcimento di eventuali danni saranno a carico del Gestore.




3. Il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o delle attività assumerà la responsabilità, anche nei confronti dei terzi derivanti dall'esecuzione dell'opera e/o dell'attività stessa.
4. La sostituzione provvisoria potrà riguardare solo l'esecuzione di una o più opere o attività con esclusione della gestione del servizio e sarà limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'opera o dell'attività.
5. La sostituzione provvisoria non si applicherà in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell'opera non sia imputabile a colpa del Gestore.

### Art. 32 Penalità

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:
  - a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;
  - b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;
  - c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 25, 26 e 27 della convenzione;
  - d) in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare.
2. Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria triennale. L'Autorità si riserva il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale.
3. Nel Disciplinare Tecnico sono riportati i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni applicabili nei casi di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 33 Risoluzione

1. In caso di grave inadempimento imputabile esclusivamente al Gestore in riferimento a quanto previsto dal P. d' A. ed alle obbligazioni assunte in forza della presente convenzione, l'Autorità potrà inviare una "Contestazione d' inadempimento".
2. Con la "Contestazione d' inadempimento" l'Autorità diffida il Gestore ad adempiere, indicando in maniera dettagliata: l' inadempienza contestata, le conseguenze della stessa, le eventuali soluzioni da adottare, il periodo congruo entro il quale provvedere in considerazione della natura dell' inadempienza e delle soluzioni tecniche proposte e la eventuale penalità applicabile. La mancata ottemperanza alla diffida, quando incida irrimediabilmente sul rapporto fiduciario con il Gestore o nei casi di oggettiva grave e



prolungata incidenza negativa sulla gestione o di interruzione prolungata del servizio, comporterà la risoluzione di diritto della convenzione, anche ai sensi dell' Art. 1456 del cod. civ.. La risoluzione decorrerà, al fine di non provocare danni all' utenza, dalla data notificata dall' Autorità al Gestore con apposito atto dichiarativo della stessa.

3. In ogni caso di risoluzione del contratto al Gestore è fatto obbligo di proseguire la gestione fino all' affidamento del servizio a nuovo gestore.

4. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell' Autorità di trattenere l' importo dei medesimi dalla cauzione.

### **Art. 34 Clausola compromissoria**


1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l' Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l' obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I..

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione, attraverso apposita procedura da definirsi tra Autorità e Gestore entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Qualora anche a seguito dell' esperimento della procedura sudetta, la composizione non sia raggiunta, la questione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari.

3. Il collegio così composto giudicherà secondo diritto e in via rituale ai sensi degli artt.806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale avrà sede in Bari.

### **Art. 35 Elezione di domicilio**

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio in Bari alla via Cognetti,36.





## Capo IX: Disposizioni finali

### Art. 36 Disposizione fiscale

1. Ogni onere o tributo dovuto per legge in relazione alla presente convenzione è posto a carico del Gestore.

### Art. 37 Documenti allegati

1. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti atti:

- Disciplinare Tecnico;
- Modulario per l'articolazione della tariffa;
- Piano d'Ambito.

IL COMMISSARIO DELEGATO  
*Raffaele Friso*

L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Dott. Francesca Divella*

